



Comune di MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2021)

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - a) attraversamenti, occupazioni e fiancheggiamenti di strade comunali con tubazioni ed altri manufatti;
 - b) il transito dei veicoli sulle strade comunali di tutto il territorio;
 - c) l'integrità dei confini, delle cunette o delle zanelle - o fossette- laterali delle strade comunali;

Art. 2

Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire il buono stato della viabilità delle strade comunali urbane ed extraurbane.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione a quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché, degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 4

Incaricati della vigilanza

1. L'incarico della vigilanza per il rispetto del presente regolamento è affidato agli agenti di Polizia Municipale, ed agli altri Corpi di Polizia preposti dal Codice della Strada.
2. Al Comando di Polizia Municipale devono essere comunicate tempestivamente tutte le autorizzazioni e disposizioni che riguardano le strade comunali.

TITOLO SECONDO

NORME PARTICOLARI

ATTRAVERSAMENTI, OCCUPAZIONI E FIANCHEGGIAMENTI DI STRADE COMUNALI CON TUBAZIONI ED ALTRI MANUFATTI

Art. 5 Attraversamenti ed occupazioni stradali

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati, mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo, previo autorizzazione dell'Ente proprietario ai sensi dell'art. 25 del Codice della Strada.
2. Essi si distinguono in:
 - a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - b) attraversamenti longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della sede stradale entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
3. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso, sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Art. 6

Soggetti legittimati alla esecuzione delle occupazioni e degli attraversamenti.

1. Al fine dell'ottenimento della concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza esclusivamente gli Enti e le Società concessionarie di servizi ai sensi dell'art. 25 del Codice della Strada. Possono essere rilasciate concessioni a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni necessarie all'allaccio di impianti per l'erogazione di servizi.

Art. 7

Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate

1. Senza preventiva concessione, non possono essere effettuati attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree sia in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, che possono comunque interessare la proprietà stradale.

2. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
3. Le concessioni e le occupazioni di strade, possono essere realizzate a raso mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo e si distinguono in:
 - a) trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - b) longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada, entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - c) misti, se sono costituiti da attraversamenti trasversali e longitudinali.
4. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali, a raso, sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
5. La soluzione tecnica prescelta deve tenere conto della sicurezza e fluidità del traffico, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza, previste per ciascun impianto.
6. Gli attraversamenti, in sotterraneo, devono, di norma, essere realizzati con sistemi che assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.
7. Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la praticabilità in essi sia consentita senza comportare manomissioni del corpo stradale e intralcio e affinché consentono, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione dei servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve comunque essere previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.
8. La profondità dello scavo degli attraversamenti misurati dal piano viabile viene stabilito come segue:
 - a) per attraversamento con cavi elettrici E.N.E.L. e impianti di pubblica illuminazione, minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35;
 - b) per attraversamento con cavi telefonici, minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35;
 - c) per attraversamenti con condotte di gas metano di media e bassa pressione, secondo normative vigenti;
 - d) per attraversamenti con condotte idriche di diametro fino a cm 20, minimo mt. 1,50 e massimo mt. 1,80;
 - e) attraversamenti con condotte idriche di diametro da cm. 20 a cm. 100, minimo mt. 1,80 massimo mt. 2,00;
 - f) per attraversamenti con condotte fognanti, minimo mt. 1,80 e massimo mt. 2,20;
 - g) sono ammesse deroghe a quanto stabilito nei punti a), b), c), d), e) e f) qualora particolari condizioni tecniche richiedono profondità diverse dai punti succitati, secondo le prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
9. La larghezza degli attraversamenti non deve essere inferiore a mt. 0,50 e non superiore a mt. 1,50.
10. Per le prescrizioni di reinterro degli scavi si rinvia all'art. 12 del presente regolamento.

11. Gli attraversamenti, con strutture sopraelevate, devono essere realizzate mediante sostegni situati fuori della carreggiata, con distanze che consentono futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurato dal piano di campagna e sono fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti, per ciascun tipo di impianto.
12. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
13. Le occupazioni longitudinali, in sotterraneo mediante cunicoli, devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
14. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori dalla carreggiata, e preferibilmente, nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi.
15. Le opere sopraelevate longitudinali sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio, a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna.

Art. 8

Formalità per il rilascio di concessioni

1. Per qualsiasi intervento che interessi una strada comunale o una piazza deve essere presentata preventiva richiesta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere prodotta, in carta legale, dal richiedente o in caso di Società di Servizi dal titolare o amministratore ovvero legale rappresentante della stessa, il quale si assume qualsiasi responsabilità in riguardo alla pubblica e privata incolumità ed alla rimessa in pristino della strada.
3. L'istanza dovrà contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire corredata da una planimetria in scala 1: 500 e 1: 2.000 del luogo interessato dall'intervento.
4. Nel caso di lavori complessi, l'istanza dovrà essere corredata da una adeguata relazione tecnica e una planimetria in scala 1: 500 e 1: 2.000 del luogo interessato dall'intervento, come previsto dagli artt. 26 e 27 del Codice della Strada.

Art. 9

Modalità per il rilascio di concessioni– Durata

1. Gli interventi soggetti a concessione sono quelli previsti dall'art. 25 del Codice della Strada.
2. La concessione viene rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La concessione ha la durata massima di 6 mesi dalla data del rilascio.
4. I lavori dovranno avere inizio entro trenta giorni dal rilascio della concessione.
5. Scaduti i trenta giorni senza che i lavori siano iniziati, per poter procedere

all'esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere prodotta nuova istanza.

6. Per i lavori di rilevante entità a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, la concessione può avere durata fino a 12 mesi, fermo restando l'inizio lavori entro i trenta giorni previsti al comma 4).

Art. 10 Deposito cauzionale

1. Per il rilascio della concessione il richiedente dovrà provvedere ad effettuare un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia del ripristino a perfetta regola d'arte, nelle seguenti forme:
 - a) con polizza fidejussoria;
 - b) con fideiussione bancaria.
2. Le ditte che effettuano lavori frequenti nel territorio possono depositare una polizza fidejussoria con valore annuale (da rinnovare ogni anno) a garanzia degli scavi che si andranno ad effettuare.
3. La cauzione da depositare viene quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo i seguenti parametri:

Strade e piazze asfaltate:

- a) per scavi di larghezza fino a mt. 1,00 €. 100,00/ml.
- b) per scavi di larghezza > di m. 1,00 €. 100,00/mq.

Strade e piazze con pavimentazioni di particolare pregio:

- a) per scavi di larghezza fino a mt. 1,00 €. 300,00/ml.
- b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 €. 300,00/mq.

Strade brecciate o in terra battuta:

- a) per scavi di larghezza fino mt 1,00 €. 30,00/ml.
- b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 €. 30,00/mq.

Art. 11 Restituzione deposito cauzionale

1. Per la restituzione del deposito cauzionale, il titolare della concessione dovrà produrre una richiesta in carta libera con la quale dichiara l'avvenuto ripristino della strada e chiede la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza.
2. Entro trenta giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale effettua un sopralluogo a seguito del quale propone:
 - a) la restituzione della cauzione, in caso di ripristino effettuato a regola d'arte;
 - b) segnala al titolare di provvedere al ripristino entro la scadenza della concessione, in caso di ripristino non a regola d'arte.In seguito entro trenta giorni dal sopralluogo effettuato, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà verificare lo stato dei lavori richiesti.
3. Dopo l'espletamento del sopralluogo l'Ufficio Tecnico Comunale propone:
 - a) la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza, se il ripristino è avvenuto o se i lavori non sono mai iniziati.

- b) l'incameramento della cauzione se il ripristino non è stato effettuato a regola d'arte.
4. Per gli Enti o ditte che hanno depositato la polizza ai sensi dell'art. 10 comma 1) l'Ufficio Tecnico Comunale annoterà i ripristini avvenuti sulle rispettive richieste o comunicazioni ovvero propone la richiesta della cauzione (in proporzione) all'agenzia assicurativa in caso di mancato ripristino.

Art. 12

Modalità e tecniche da eseguire negli scavi e nei ripristini

1. I lavori di scavo e di ripristino, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, debbono essere eseguiti, per tutti gli attraversamenti con le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. In particolare per le banchine stradali: nel fondo dello scavo verrà steso uno strato di cm. 5 di sabbia, sulla quale verranno distesi i cavi o le condotte, che, una volta distesi, verranno circondati e coperti da un secondo strato di sabbia. Una volta sistemati i cavi o le condotte, lo scavo verrà riempito prima con uno strato di cm. 40 di misto frantumato e il rimanente con idoneo terreno vegetale fino al piano della sede stradale.
3. In particolare per le strade e le piazze asfaltate:
 - a) riempimento degli scavi con sabbia o misto di fiume fino ad un massimo di 20 cm. dalla superficie;
 - b) il completamento del riempimento dovrà avvenire con misto di montagna frantumato stabilizzato (ben costipato);
 - c) copertura dello scavo con strato di binder (anche asfalto a freddo) per uno spessore non inferiore a cm. 8;
 - d) stesura di uno strato di tappetino di usura con larghezza non inferiore a mt. 2,50 e con spessore non inferiore a cm 3,00, da effettuarsi non prima di trenta giorni dal primo ripristino dello scavo per un buon assestamento.
Per gli scavi di larghezza superiore a mt 1,50 lo strato di tappetino di usura deve avere una larghezza tale da sporgere di cm 50 su ciascun lato dello scavo.
4. In particolare per le strade in terra battuta o imbrecciate:
 - a) riempimento degli scavi con sabbia di cava o di fiume fino ad un massimo di cm 30 dalla superficie;
 - b) il completamento del riempimento dovrà essere effettuato con misto frantumato stabilizzato (ben costipato).
5. Per le strade e le piazze con pavimentazioni diverse:
secondo prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 13 Lavori urgenti

1. Per l'esecuzione di lavori che rivestono carattere di urgenza, per motivi legati alla pubblica e privata incolumità o per motivi igienico-sanitari, i lavori possono essere

eseguiti in assenza di concessione con le seguenti modalità:

- a) che venga comunicato al Sindaco, con telegramma, con posta certificata o nota recapitata al protocollo generale o all'Ufficio Tecnico Comunale, l'imminente esecuzione dei lavori ed i motivi di urgenza;
 - b) che entro cinque giorni venga prodotta l'istanza e versata la cauzione, come previsto dall'art. 10 comma 1.
2. Per i lavori di urgenza, viene rilasciata concessione in sanatoria ed il titolare è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute.

Art. 14 Segnaletica

1. I lavori di scavo non devono interrompere il transito degli autoveicoli, ma consentire quanto meno il transito nel senso unico alternato.
2. Il titolare della concessione deve, a sua cura e spese, provvedere all'apposizione di idonea segnaletica stradale, seguendo le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 15 Interruzione del transito

1. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di scavo si rendesse necessaria l'interruzione del transito veicolare, il titolare della concessione deve fare domanda in carta libera indirizzata al Sindaco e al Comando di Polizia Municipale, con allegata copia della concessione di cui si è in possesso.

Art. 16

Lavori in assenza di concessione

1. L'esecuzione di lavori in assenza di concessione, qualora non si riscontrino i motivi di urgenza di cui all'art. 13, comporta l'immediata sospensione dei lavori, una sanzione amministrativa minima di €. 500,00 e massima di €. 1.500,00 e la rimozione di qualsiasi stato di pericolo.
2. La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo il rilascio della concessione.
3. Le opere abusive non sanabili, saranno rimosse a cura e spese del trasgressore entro i termini del pagamento della sanzione, o in caso di urgenza, nei termini richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inosservanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 17

Mancato ripristino e incameramento della cauzione

1. Nel caso in cui il titolare non abbia provveduto al ripristino nei modi e nei tempi

previsti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede ad incamerare la cauzione.

2. I ripristini che non sono stati effettuati dai titolari, saranno effettuati a cura del Comune, con personale proprio o attraverso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Autorizzazioni di attraversamento su strade

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 9 rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e i cui lavori sono ancora in corso, o non ancora iniziati, sono validi per ulteriori due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Trascorsi i suddetti due mesi, l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo e di ciò rimetterà al Sindaco l'elenco dei lavori in corso, di quelli portati a termine e di quelli non ancora iniziati.
3. In base al suddetto elenco verranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) lavori in corso o non ancora iniziati - si comunica al titolare della concessione la concessione di trenta giorni di tempo per portare a termine i lavori trascorsi i quali, si applica il disposto dell'art. 11 comma 3;
 - b) lavori portati a termine - a seguito di relazione di sopralluogo sull'avvenuto ripristino (con le modalità precedenti al presente regolamento) viene restituito il deposito cauzionale.
4. Tutte le comunicazioni verranno effettuate a mezzo del servizio postale o di posta certificata.

Art. 19 Introiti

1. Tutte le somme introitate per i risarcimenti danni e per le sanzioni amministrative derivanti dal presente regolamento, confluiscono nel bilancio corrente, e vengono usate prioritariamente per la manutenzione delle strade e per la cura della loro efficienza (compreso la segnaletica orizzontale e verticale), in modo particolare per quanto riguarda i ripristini che non sono stati eseguiti dai titolari delle autorizzazioni ad attraversamento stradale.

Art. 20 Pagamento

1. Per le violazioni per le quali il presente Regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro trenta giorni dalla

contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Art. 21

Casi non previsti dal regolamento

1. Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà caso per caso la Giunta Comunale di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale.
2. Le tariffe possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le somme stabilite nel presente regolamento a titolo di sanzioni amministrative saranno adeguate annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, in base agli indici ISTAT del tasso di inflazione, o per intervenute disposizioni di legge.
4. "I prezzi di mercato per gli interventi in surroga, saranno determinati annualmente con delibera di Giunta, in base al prezzario regionale vigente o per intervenute disposizioni di legge."

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua ripubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a termini del vigente Statuto comunale.
2. Il presente regolamento, con la sua entrata in vigore, abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare non compatibile con le norme in esso contenute.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

I N D I C E

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Scopi del regolamento
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Incaricati della vigilanza

TITOLO II° - NORME PARTICOLARI

Attraversamenti, occupazioni e fiancheggiamenti di strade comunali con tubazioni ed altri manufatti

- Art. 5 Attraversamenti ed occupazioni stradali
- Art. 6 Soggetti legittimati alla esecuzione delle occupazioni e degli attraversamenti
- Art. 7 Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate
- Art. 8 Formalità per il rilascio di concessioni
- Art. 9 Modalità per il rilascio di concessioni - Durata
- Art. 10 Deposito cauzionale
- Art. 11 Restituzione deposito cauzionale
- Art. 12 Modalità e tecniche da eseguire negli scavi e nei ripristini
- Art. 13 Lavori urgenti
- Art. 14 Segnaletica
- Art. 15 Interruzione del transito
- Art. 16 Lavori in assenza di concessione
- Art. 17 Mancato ripristino e incameramento della cauzione

TITOLO III° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 Autorizzazioni di attraversamento su strade
- Art. 19 Introiti
- Art. 20 Pagamento
- Art. 21 Casi non previsti dal regolamento
- Art. 22 Entrata in vigore